



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 1-2007**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**3**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

# *Tutela penale del sentimento religioso ed attuazione normativa della Costituzione dopo oltre mezzo secolo*

MARCO CANONICO

## *1. Le problematiche scaturite dalla normativa in tema di tutela penale delle religioni*

La tutela penale del sentimento religioso, oggetto degli artt. 402 e seguenti del Codice penale<sup>1</sup>, è materia che per decenni ha impegnato e fatto discutere dottrina e giurisprudenza.

Le questioni di maggior rilevanza discendono dal fatto che nel testo originario le richiamate disposizioni contenevano un esplicito riferimento alla “*religione dello Stato*” quale unica o comunque privilegiata destinataria della tutela penale accordata dal legislatore del 1930 alle offese di natura religiosa. Va ricordato che all’epoca si versava in situazione di dichiarato confessionismo, espressamente sancito dall’art. 1 del Trattato lateranense, ragione per cui si giustificava pienamente, anche a livello giuridico, una tutela di maggior portata accordata al culto cattolico, in quanto costituente appunto religione

---

<sup>1</sup> A stretto rigore si potrebbe comprendere nell’ambito della protezione del sentimento religioso, intesa in senso ampio, anche la punibilità della bestemmia prevista dall’art. 724 C.P., disposizione che, sebbene inserita nella sezione relativa alle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, vale comunque a proteggere in qualche modo anche la sensibilità del fedele dalle offese alle divinità ed alle altre entità oggetto di culto. Tuttavia, stante l’avvenuta depenalizzazione della contravvenzione in questione ad opera dell’art. 57 del D. Lgs. 30.12.99 n. 507, che ha sostituito l’ammenda originariamente prevista dal primo comma del citato art. 724 del Codice penale con una sanzione amministrativa pecuniaria, a rigore non si può più parlare di tutela penale a proposito della bestemmia. Peraltro la stessa fattispecie criminosa aveva in precedenza subito l’intervento della Corte costituzionale che, dopo varie pronunce negative, con la sentenza 18 ottobre 1995 n. 440 ha sancito la parziale illegittimità della norma in questione. Su tali questioni, anche per la relativa bibliografia, si rinvia a MARCO CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’evoluzione del Diritto ecclesiastico*, Università degli Studi di Perugia, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 78-96; ID., *L’incriminazione della bestemmia e l’insospettata interpretazione escogitata dalla Corte Costituzionale*, Nota a Corte Cost. 18.10.95 n. 440, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 1310-1327.

ufficiale. Del resto, mentre il precedente Codice Zanardelli, ispirato a principi liberali e volto a garantire la libertà religiosa individuale, aveva annoverato i delitti contro il sentimento religioso (artt. 140-144) fra i reati contro la libertà personale, nel Codice Rocco la categoria dei delitti contro la religione dello Stato prevede fattispecie criminose considerate reati contro la società. In tale prospettiva si spiega anche il mutamento dalla procedibilità a querela degli interessati prevista dalla normativa precedente all'attuale procedibilità d'ufficio. Nel Codice penale vigente, infatti, oggetto della tutela non è più il sentimento e la libertà individuale del singolo fedele, cioè *"il diritto soggettivo pubblico di libertà religiosa contro ogni attentato da parte dello Stato o degli altri consociati"*<sup>2</sup>, ma il sentimento religioso collettivo<sup>3</sup>. Presupposto della normativa introdotta dal legislatore fascista sarebbe dunque, a parere della dottrina, *"una particolare valutazione della religione quale patrimonio morale della collettività e quale fattore di coesione nazionale"*<sup>4</sup>. In un contesto del genere non meravigliava, anche sotto il profilo giuridico, che si prevedessero ipotesi criminose rivolte a tutelare esclusivamente la religione cattolica (art. 402) o che comunque la protezione accordata agli altri culti, attraverso l'estensione a protezione di questi delle fattispecie specificamente previste a favore della religione ufficiale, risultasse temperata dalla comminazione di una pena quantitativamente inferiore a quella sancita per i medesimi fatti compiuti in danno del culto cattolico (art. 406).

Simile assetto normativo, compatibile con i principi e le aspirazioni dello Stato confessionista e totalitario, inizia a vacillare con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, nella quale si proclama la libertà religiosa, il divieto

---

<sup>2</sup> LAURA GOVERNATORI RENZONI, *Considerazioni sulla libertà e sulla uguaglianza dei culti*, nota a Corte Cost. 31.5.65 n. 39, in *Foro it.*, 1996, I, 21, che osserva inoltre come il Codice penale abrogato considerasse la religione una questione essenzialmente individuale, e per tale ragione *"l'offesa alla religione in sé non era prevista in quel codice, poiché non rappresentava un attentato alla libertà religiosa degli individui"*.

<sup>3</sup> La diversità di presupposti ed oggetto della tutela in materia religiosa nei due Codici penali è efficacemente sottolineata da SERGIO LARICCIA, *Tutela penale dell'«ex Religione dello Stato» e principi costituzionali*, nota a Corte Cost. 28.7.88 n. 925, in *Giur. cost.*, 1988, I, 4311.

<sup>4</sup> LAURA GOVERNATORI RENZONI, *Considerazioni sulla libertà e sulla uguaglianza dei culti*, cit., p. 21. In senso analogo ANDREA PIOLA, *Legittimità dell'art. 402 cod. pen. e nozione di vilipendio*, nota a Corte Cost. 31.5.65 n. 39, in *Foro it.*, 1965, I, 929-930, ritiene che la ragion d'essere delle norme penali a protezione della religione risieda *"nel fatto che si tutela 'il sentimento religioso' (così come, altrove, le istituzioni costituzionali e la bandiera o un altro emblema dello Stato) insieme con la 'pietà dei defunti', perché si considerano beni collettivi da proteggere quelli che trovano fondamento nella tradizione, assumono un aspetto spirituale o morale positivo, si evidenziano in base ad una organizzazione e a dei riti, rivestono il carattere di valori sociali in quella collettività che forma il popolo dello Stato. Il diritto deve tutelare questi intimi e diffusi sentimenti in omaggio al principio di sana libertà e per assicurare l'ordine sociale"*.

di discriminazioni per motivi religiosi e l'uguale libertà delle confessioni. Tali previsioni inducevano infatti parte della dottrina a negare, già anteriormente alla revisione concordataria, la possibilità di considerare ancora vigente il confessionismo e ritenere dunque il culto cattolico religione di Stato<sup>5</sup>, con il risultato di porre un duplice ordine di questioni in merito alle disposizioni penali a tutela della religione.

Sotto un primo profilo, diventava necessario interrogarsi in merito alla valenza dell'esplicito riferimento al concetto di religione di Stato, contenuto in dette disposizioni e facente parte della fattispecie criminosa, per stabilire se il sostenuto venir meno della qualifica originariamente riconosciuta alla religione cattolica consentisse ancora l'applicabilità di tali norme, nel senso che si poteva dubitare della possibilità di integrare il reato di offesa alla religione di Stato se non esisteva più una religione con simile caratteristica, quanto meno dopo l'esplicito riconoscimento operato dal punto n. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama circa la mancata operatività del principio confessionista. Riguardo a detto interrogativo si poteva per un verso sostenere che nelle ipotesi degli artt. 402-405 C.P. la qualifica di religione ufficiale del culto offeso costituisca una componente della fattispecie criminosa, facente parte dell'elemento oggettivo del reato, in difetto della quale non avrebbe potuto perfezionarsi il reato stesso pur in presenza di un comportamento effettivamente offensivo in danno del culto cattolico<sup>6</sup>. Il disposto normativo

---

<sup>5</sup> SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, II ed., Cedam, Padova, 1982, p. 320, già prima della revisione concordataria considerava il regime confessionista "contrastante, oltre che con il principio di separazione fra l'ordine civile e l'ordine religioso (art. 7, 1° co. Cost.), con la uguaglianza nel trattamento giuridico degli individui e dei gruppi sociali (art. 3, 1° co. Cost.) e con la eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, 1° co. Cost.), principi che consentono indubbiamente di affermare il carattere non confessionale dello Stato italiano". FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, IX ed., Zanichelli, Bologna, 2003, p. 44, propende addirittura per l'avvenuta abrogazione della norma contenuta nell'art. 1 del Trattato del Laterano ad opera della Costituzione. In senso analogo sembra attestarsi LUIGI BARBIERI, *Ancora sui limiti della legittimità costituzionale dell'art. 724 c. p.*, nota a Corte Cost. 28.7.88 n. 925, in *Dir. eccl.*, 1989, II, pp. 305-306, secondo cui "le modificazioni dei patti fanno registrare solo il dato storico che a circa quarant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione si è dovuto ancora affrontare un problema la cui soluzione doveva considerarsi ormai scontata... il nuovo testo concordatario... nulla poteva aggiungere al principio costituzionale della laicità dello Stato... Il Protocollo addizionale... costituisce solo una presa d'atto della circostanza che la locuzione 'religione di Stato' esprime una affermazione giuridicamente assurda e politicamente inutile".

<sup>6</sup> FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 222, riteneva che "la materia disciplinata dagli artt. 402-406 cod. pen. è stata messa in crisi dal n. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 (l. n. 121 del 1985), che ha dichiarato non essere più in vigore il principio secondo il quale la religione cattolica era la religione dello Stato. A fil di logica, tale dichiarazione comporterebbe il venir meno della tutela dal vilipendio prevista dall'art. 402 cod. pen. a favore dei principi dogmatici e rituali di tale religione, in quanto, per l'appunto, religione dello Stato. Se non v'è più una religione di Stato, è venuto a mancare l'oggetto del reato delineato nell'art. 402 cit.".

secondo la delineata prospettiva sarebbe diventato di fatto inapplicabile, stante l'impossibilità di realizzare offese ad una inesistente religione di Stato e tenuto conto del divieto di estensione o applicazione analogica in materia penale. In tale direzione si era addirittura sostenuta l'avvenuta tacita abrogazione delle disposizioni in questione<sup>7</sup>. A sostegno di simile impostazione si adduceva altresì che la tutela privilegiata originariamente accordata dal legislatore penale a favore del culto cattolico traesse giustificazione e ragion d'essere dalla particolare posizione e qualifica all'epoca riconosciuta a tale confessione, protetta in maniera particolare appunto in quanto religione ufficiale. Ne deriverebbe che, una volta venuto meno detto carattere, sarebbe venuta meno la ragione stessa della tutela, prevista a garanzia non della fede cattolica in sé e per sé, quanto piuttosto a favore della religione dello Stato in quanto tale. Ulteriore argomento per escludere l'operatività dell'art. 402 C.P. era la lesione del principio di uguale libertà che si sarebbe determinata a seguito dell'applicazione di tale precetto normativo, non figurando analoga previsione a beneficio dei culti diversi da quello cattolico<sup>8</sup>. In senso contrario

---

<sup>7</sup> Non mancano nella giurisprudenza di merito pronunce in tal senso, come, ad esempio, Trib. Torino 4.1.86, in *Dir. eccl.*, 1986, II, p. 78 e 84-91, in cui si afferma: "... Escluso... che la religione cattolica sia più da considerare religione dello Stato, secondo il significato e la portata dei Patti lateranensi, rifacendosi al principio consacrato nello Statuto albertino, ne deriva l'assoluta incompatibilità tra la nuova legge 25 marzo 1985 n. 121 e la previsione dell'art. 402 c.p.: con conseguente abrogazione tacita di quest'ultimo... Pertanto, gli imputati vanno prosciolti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Nella stessa direzione Pret. Assisi 16.11.93, in *Rass. giur. umbra*, 1994, p. 171 con nota di MARCO ANGELINI, *Considerazioni sul reato di vilipendio della religione dello Stato* (p. 172-176). Si legge infatti in detta decisione che "a seguito del radicale mutamento di disciplina conseguente all'approvazione della l. 25 marzo 1985 n. 121, esecutiva dell'Accordo di modifiche al Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, il cui art. 1 del Protocollo addizionale recita testualmente: 'Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano', si pone il problema dell'attuale vigenza nel nostro ordinamento della previsione incriminatrice di cui all'art. 402 c.p. In tema vale per tutte la sentenza del g.i.p. della Pretura di Terni n. 154/92, ove si legge che la fattispecie in esame 'deve ritenersi tacitamente abrogata dal nuovo concordato'".

<sup>8</sup> SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 303-309, sosteneva che le disposizioni penali a tutela della religione violassero il dettato costituzionale dell'uguaglianza di fonte alla legge. In senso contrario, pur aderendo all'auspicio di adeguata estensione della tutela penale ai culti acatolici, R. VENDITTI, *Vilipendio della religione dello Stato e Costituzione repubblicana*, nota a Pret. Mineo 13.12.56 (ord.), in *Giur. pen.*, 1957, pp. 302-303, nonché, a quanto sembra, T. MAURO, *Sulla legittimità costituzionale degli art. 402-406 del codice penale*, nota a Pret. Mineo 13.12.56 (ord.), in *Giust. civ.*, 1957, II, pp. 258-259. È stata altresì sostenuta l'illegittimità della normativa in questione anche in riferimento all'art. 8, primo comma, Cost. In tale direzione, LAURA GOVERNATORI RENZONI, *Considerazioni sulla libertà e sulla uguaglianza dei culti*, cit., pp. 22-25; ENRICO G. VITALI, *Disuguaglianza nell'uguaglianza? (Ancora in tema di vilipendio della religione dello Stato)*, nota a Corte Cost. 31.5.65 n. 39, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, pp. 1295-1296, il quale peraltro estendeva il contrasto anche all'art. 19 Cost.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Bestemmia e vilipendio della religione: esercizio di un diritto?*, nota a Pret. Milano 20.4.71, in *Dir. eccl.*, 1972, II, p. 109, che

era possibile replicare che il riferimento delle norme penali in questione alla religione dello Stato già all'epoca dell'emanazione del Codice penale non costituisse esplicitazione del motivo dell'incriminazione, ma servisse soltanto per indicare la religione cattolica, avente allora tale qualifica, quale destinataria della protezione legislativa. Secondo questa visione, anche dopo la caduta del principio confessionista l'espressione "*religione dello Stato*", pur avendo perso il significato originario, valeva a designare la religione cattolica, che all'epoca di emanazione del Codice rivestiva effettivamente la qualifica in questione. In altre parole, la locuzione "*religione dello Stato*" sarebbe servita solo ad indicare il culto cattolico, senza che la menzionata qualifica, presente o meno, potesse comportare conseguenze sulla configurazione criminosa e sull'applicabilità delle relative norme<sup>9</sup>. E questo sembrava essere l'orientamento prevalente in giurisprudenza<sup>10</sup>, suffragato dal fatto che la stessa Corte Costituzionale si è più volte occupata nel merito di questioni di legittimità relative alle disposizioni di cui trattasi, dimostrando in tal modo di considerarle vigenti ed operanti: se infatti la Consulta avesse reputato abrogate o inapplicabili dette norme, non ne avrebbe sindacato la costituzionalità, limitandosi a sancire l'inammissibilità delle relative questioni.

Ulteriore problematica in ordine alle disposizioni penali a tutela delle religioni scaturiva dal dubbio sulla legittimità dell'art. 406 C.P., che estendeva ai culti cattolici la tutela accordata alla religione cattolica dalle disposizioni

---

relativamente agli artt. 724, primo comma, e 402 c.p., pur ammettendone la legittimità rispetto all'art. 21 Cost., parlava tuttavia di violazione degli artt. 2, 3 ed 8, primo comma, Cost., in quanto tali norme "*tutelano esclusivamente la comunità dei fedeli appartenenti alla Chiesa cattolica*". Sostenevano al contrario la legittimità delle previsioni penalistiche in questione, VINCENZO DEL GIUDICE, *Sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'articolo 402 c.p. a commento di una recente ordinanza*, nota a Pret. Mineo 13.12.56 (ord.), in *Iustitia*, 1957, p. 114; PIETRO GISMONDI, *Sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'articolo 402 c.p. a commento di una recente ordinanza*, nota a Pret. Mineo 13.12.56 (ord.), *ivi*, p. 119; ANDREA PIOLA, *Religione dello Stato e pretesa illegittimità dell'art. 404 c.p.*, *ivi*, p. 260-262; ID., *Legittimità dell'art. 402 cod. pen. e nozione di vilipendio*, cit., 929-931; GIUSEPPE RENATO, *La questione della legittimità costituzionale delle norme sul vilipendio della religione cattolica*, nota a Pret. Mineo 13.12.56 (ord.), in *Arch. pen.*, 1957, I, pp. 278-280, 283.

<sup>9</sup>In tale prospettiva MARIO BERRI, *Vilipendio della religione e bestemmia*, in *Arch. giur.*, n. 5-6, p. 25, osservava che "*i delitti contro il sentimento religioso non sono norme di derivazione concordataria, ma vigenti nel nostro ordinamento per precisa volontà del legislatore*", per concludere che "*la legge, finché esiste, va applicata poiché il nuovo Concordato non ha modificato il codice penale...*".

<sup>10</sup>Ad esempio, Pret. Tirano 5.2.96, in *Dir. eccl.*, 1996, II, p. 209, ha ritenuto punibile, ai sensi degli artt. 405 e 406 C.P., l'interruzione di una funzione religiosa svolgentsi in una "sala del Regno" della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Per una rassegna delle decisioni riguardanti la tutela penale delle religioni, MARIA CRISTINA IVALDI, *Quarant'anni di giurisprudenza in regime costituzionale sulla tutela penale in materia di religione: una rassegna (1956-1995)*, in *Dir. eccl.*, 1996, II, pp. 325-388, in particolare pp. 335-388; ID., *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2004.



precedenti, ad eccezione della fattispecie del vilipendio ideologico già contemplata dall'art. 402, comminando però una pena diminuita rispetto a quella prevista dagli artt. 403-405 per i medesimi fatti compiuti in danno della fede cattolica. Anche dunque a voler ritenere legittime le disposizioni a favore del cattolicesimo, la differenza quantitativa nella sanzione per le offese agli altri culti appariva discriminatoria e contraria perciò ai principi costituzionali<sup>11</sup>. In senso opposto, non si mancava di sottolineare che in realtà lo stesso art. 8, primo comma, della Costituzione non imponga, a ben vedere, una uguaglianza di trattamento delle confessioni religiose ma semplicemente una uguale libertà delle stesse<sup>12</sup>, mentre al contrario una diversità di disciplina risulta addirittura postulata dal principio di bilateralità sancito dal terzo comma del medesimo articolo<sup>13</sup> e dal capoverso dell'art. 7 Cost. per quanto concerne la Chiesa cattolica<sup>14</sup>, dovendosi tener conto delle peculiarità e delle diverse esigenze di ciascuna confessione<sup>15</sup>. Nel rispetto perciò dell'indicato limite dell'uguale libertà, secondo parte della dottrina il legislatore ordinario poteva legittimamente tener conto della differente rilevanza sul piano sociale delle offese arrecate alle singole religioni<sup>16</sup>, pur se si auspicava una tutela indifferenziata, perseguibile o attraverso l'estensione agli altri culti delle previsioni a favore

---

<sup>11</sup> In tal senso SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 305-307, argomentava che "il principio contenuto nell'art. 3 Cost. esige la previsione di una eguale tutela penale delle confessioni religiose e la conseguente eliminazione di qualsiasi privilegio penalmente accordato alla Chiesa cattolica, a danno delle confessioni non cattoliche e dei rispettivi fedeli".

<sup>12</sup> VINCENZO DEL GIUDICE, *Sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. a commento di una recente ordinanza*, cit., p. 113; RENATO BACCARI, *Sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. a commento di una recente ordinanza*, nota a Pret. Mineo 13.12.56 (ord.), in *Iustitia*, 1957, p. 117; TOMMASO MAURO, *Sulla legittimità costituzionale degli artt. 402-406 del codice penale*, cit., p. 225; ANDREA PIOLA, *Religione dello Stato e pretesa illegittimità dell'art. 404 c.p.*, cit., pp. 260-261; ANTONINO CONSOLI, *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, nota a C. Cost. 30.12.58 n. 79, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1959, pp. 181-182.

<sup>13</sup> ANTONINO CONSOLI, *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 182.

<sup>14</sup> RENATO BACCARI, *Sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. a commento di una recente ordinanza*, cit., p. 116; ANDREA PIOLA, *Religione dello Stato e pretesa illegittimità dell'art. 404 c.p.*, cit., p. 260; CARLO ESPOSITO, nota a Corte Cost. 30.12.58 n. 79, in *Giur. cost.*, 1958, pp. 991-992.

<sup>15</sup> Resta al riguardo emblematico l'insegnamento di F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, a cura di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, Il Mulino, Bologna, 1974, p. 179, secondo cui "trattare in modo eguale rapporti giuridici disuguali è altrettanto ingiusto che trattare in modo diseguale rapporti giuridici uguali; visto che vero principio di giustizia concreta e criterio di reale parità di trattamento non è già dare a ciascuno lo stesso, ma dare a ciascuno il suo, unicuique suum".

<sup>16</sup> RODOLFO VENDITTI, *Vilipendio della religione dello Stato e Costituzione repubblicana*, cit., pp. 300-302; ANTONINO CONSOLI, *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 182.



della fede cattolica<sup>17</sup>, o addirittura mediante la soppressione di qualsiasi tutela penale in materia religiosa<sup>18</sup>.

La problematica complessiva è stata peraltro ulteriormente complicata dalle indicazioni legislative nel frattempo intervenute nel senso della doverosa parificazione della tutela penale, contenute nell'art. 2, quarto comma, della legge 8.3.89 n. 101 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane*), secondo cui "è assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti"<sup>19</sup>. Simile precetto sembra imporre un livellamento della tutela penale attraverso l'estensione a tutti i culti delle previsioni e delle pene disposte originariamente a favore della religione cattolica, anche se a dire il vero non mancano prescrizioni normative orientate in senso contrario<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> RODOLFO VENDITTI, *Vilipendio della religione dello Stato e Costituzione repubblicana*, cit., pp. 303-304; ANTONINO CONSOLI, *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, cit., pp. 182-183.

<sup>18</sup> SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 309; LUCIANO MUSSELLI, *Il reato di bestemmia in una recente decisione della Corte Costituzionale*, nota a Corte Cost. 27.2.73 n. 14, in *Indice pen.*, 1973, pp. 356-357, il quale suggerisce di "verificare se, nella coscienza collettiva, questi comportamenti appaiano ancora come socialmente pericolosi... e, nel caso negativo, provvedere a depennarli dal già pletorico elenco di comportamenti che, nel nostro ordinamento, vengono penalmente repressi. Rimarrebbero infatti sempre a difesa degli individui le norme a tutela dell'onore e della libertà personale, ed a tutela delle cose le norme in materia di danneggiamento. La difesa, poi, dei sentimenti non sembra debba, dal punto di vista giuridico, eccessivamente preoccupare, soprattutto quando si guardi all'esperienza del passato, che proprio in questo campo dei reati di religione c'insegna come, per tutelare entità astratte quali il sentimento o la religione si sia spesso repressa la libertà d'espressione e di pensiero" (p. 357).

<sup>19</sup> FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 224, rilevava che la richiamata disposizione "è una norma contenuta nella legge di approvazione dell'Intesa con le Comunità ebraiche, ma è una legge dello Stato, che deve essere applicata quando si tratta d'interpretare gli art. 402-406 e 724 cod. pen."

<sup>20</sup> È interessante notare come, accanto al menzionato impegno del legislatore verso la parificazione della tutela penale in materia religiosa, presente nell'Intesa con le Comunità ebraiche, si riscontrino nel contempo l'esistenza di prescrizioni legislative di segno opposto, contenute nell'art. 4 della legge 11.8.84 n. 444 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese*), che dispone: "La Repubblica italiana prende atto che la Tavola Valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso l'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso". Resta da chiedersi se simile affermazione, di fronte all'imperatività dei precetti penali, possa valere oltre il significato di semplice dichiarazione di principio. Questo è certamente il senso da attribuire alle espressioni di analogo tenore contenute anche nel Preambolo all'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29.12.86, recepita con legge 22.11.88 n. 517, e nel Preambolo all'Intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia del 29.3.93, attuata con legge 12.4.95 n. 316.

## *2. Il ruolo esercitato dalla giurisprudenza costituzionale*

Nel contesto sopra delineato, caratterizzato da gravi incertezze interpretative ed applicative, ha esercitato un ruolo fondamentale l'apporto della giurisprudenza costituzionale, risultato determinato per l'evoluzione della normativa in questione.

La Corte Costituzionale in effetti è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni concernenti la tutela penale delle religioni.

In realtà il Giudice delle leggi per decenni si è ostinato a rigettare le questioni di costituzionalità delle norme del Codice penale contenute nel capo intitolato "*Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi*", fino a quando negli anni novanta è intervenuta una svolta interpretativa, i cui effetti si sono riverberati sulla giurisprudenza successiva ed hanno inciso sulla riforma normativa recentemente adottata.

Il primo intervento della Consulta nella materia di cui trattasi risale addirittura al 1957, allorché il Giudice costituzionale viene chiamato a valutare la legittimità dell'art. 404 C.P. (*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose*), in riferimento agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Con la sentenza 30.11.57 n. 125 viene esclusa l'illegittimità della richiamata disposizione normativa rilevandosi in primo luogo come, a differenza della legislazione anteriore contenuta nel Codice penale del 1889 mirante a tutelare la libertà religiosa individuale, la normativa introdotta dal Codice Rocco tendesse piuttosto alla salvaguardia del sentimento religioso "*in considerazione dell'importanza dell'idea religiosa, che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse, oltre che del singolo, della collettività: onde i delitti contro il sentimento religioso sono nel sistema del codice del 1930 considerati come offese ad un interesse collettivo*". Ne consegue secondo la Corte che, "*mentre il codice del 1989 stabiliva le stesse pene per le offese alla libertà di tutti i culti, secondo quanto ovviamente conseguiva dalla uguaglianza dei diritti individuali, che mirava a proteggere come manifestazioni di libertà religiosa; il codice del 1930, invece, assunto ad oggetto autonomo di tutela penale l'idea religiosa in sé, e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo... una tutela penale differente...*". Infatti, secondo quanto accennato, la disposizione dell'art. 406 C.P. estendeva la rilevanza penale anche alle offese arrecate alle religioni acattoliche, con la sola eccezione dell'ipotesi contemplata dall'art. 402, non richiamato, comminando tuttavia una pena diminuita rispetto agli stessi fatti commessi in danno del culto cattolico. Simile differenza di trattamento, suscettibile di essere conside-

rata discriminatoria alla luce degli intervenuti principi costituzionali di uguale libertà di tutte le confessioni e di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, mezzo secolo fa veniva giustificata dalla Corte facendo leva sulla *“rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene”*, oltre che sul formale riconoscimento del culto cattolico come religione ufficiale dello Stato. Si trattava, per quanto concerne la diffusione in Italia del cattolicesimo, di considerazioni di natura squisitamente sociologica o statistica, idonee forse a legittimare a livello politico l’opportunità di certe soluzioni legislative, perfettamente coerenti col dichiarato confessionismo dell’epoca ed il conseguente favore tributato alla confessione cattolica, ma inidonee a fondare sul piano strettamente giuridico una valutazione di costituzionalità che non può basarsi sulla situazione concreta e di fatto ma deve al contrario esulare da essa per giungere ad una applicazione dei principi scevra da condizionamenti pratici e da rilievi di natura statistica. Del resto lo stesso richiamo al carattere ufficiale del cattolicesimo, dopo che già con l’entrata in vigore della Costituzione si era cominciato a dubitare della persistente vigenza ed applicabilità del principio confessionista, da più parti ritenuto in contrasto con i precetti costituzionali, non era elemento idoneo a conferire sicura legittimità alle disposizioni normative in questione. Sotto altro profilo, nella medesima pronuncia la Corte escludeva il contrasto della norma impugnata rispetto all’art. 8 Cost. ed al principio di uguale libertà delle confessioni religiose *“giacché l’art. 404 cod. pen. non limita affatto il libero esercizio dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose, né limita in nulla la condizione giuridica di chi professi un culto diverso dal cattolico, la quale permane inalterata nella sua pienezza e pari a quella di chi professa il culto cattolico, secondo quanto dispone la norma dell’art. 19 della Costituzione”*. Risulta tuttavia evidente come il problema fosse non tanto la riduzione della libertà di culto a livello individuale o collettivo, quanto piuttosto la maggiore o minore tutela offerta rispettivamente alla cattolica ed alle altre religioni per quanto concerne le possibili offese arrecate. Fuori luogo sembra dunque la precisazione della Corte circa la mancata lesione della condizione giuridica dei soggetti non cattolici, che non attiene alla fattispecie oggetto di giudizio. Il Giudice di legittimità giustificava infine il diverso regime riservato alla confessione cattolica rispetto agli altri culti evocando proprio gli artt. 7 e 8 nei quali il Costituente, a detta della Corte, avrebbe dettato, *“rispettivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la ‘parità’, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che è, sì, di uguale libertà (come dice l’art. 8, 1° comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato”*. Anche in questo caso,

tuttavia, si era spostato l'oggetto della questione in quanto, ferma restando la liceità di discipline differenziate nel Concordato e nelle singole Intese, il vero problema consisteva nello stabilire la legittimità o meno di una previsione legislativa statale, unilateralmente dettata, che tutelava in misura maggiore una confessione rispetto alle altre. Sulla base delle riportate argomentazioni la Corte nel 1957 escludeva il paventato contrasto dell'art. 404 C.P. con gli artt. 7 e 8 della Costituzione.

A pochi anni di distanza veniva sollevata altra questione, stavolta riguardo all'art. 402 C.P. (*Vilipendio della religione dello Stato*) e con riferimento agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, ma di nuovo la Corte, con sentenza 31.5.65 n. 39<sup>21</sup>, la dichiarava infondata. In relazione al principio di uguaglianza, i Giudici della Consulta osservavano che non contrastava con esso “*l'art. 402 codice penale, il cui precetto indistintamente si riferisce a tutti i destinatari della norma penale, qualunque sia la loro religione. È ovvia considerazione che il reato di vilipendio previsto da quell'articolo può essere compiuto da chi appartiene a religione diversa dalla cattolica come da chi appartiene a quest'ultima, o a nessuna religione, non avendo alcuna rilevanza, nella identificazione del soggetto attivo del reato, la fede religiosa dell'agente. Né può dirsi che l'art. 402 violi l'uguaglianza giuridica dei cittadini in relazione al soggetto passivo del reato, in quanto crei una condizione di favore per coloro che professano la religione cattolica. La norma dell'art. 402 non protegge la religione cattolica come bene individuale... il titolare dell'interesse protetto non è, pertanto, il singolo appartenente alla religione cattolica*”. Nell'operare simili affermazioni la Corte trascurava che in realtà secondo l'impianto normativo all'epoca vigente i soli fedeli cattolici risultavano garantiti dal vilipendio della propria religione. In merito poi al principio di uguale libertà delle confessioni religiose, la Corte riprendeva argomentazioni già svolte in precedenza, nel senso che “*l'uguale protezione della libertà delle religioni... non esclude che l'ordinamento giuridico possa considerare differentemente le varie confessioni, in relazione alla loro diversa rilevanza nella comunità statale... In particolare, l'uguale diritto alla libertà, riconosciuto a tutte le confessioni religiose, non significa diritto a una uguale tutela penale... La maggior ampiezza e intensità della tutela penale che l'ordinamento italiano assicura alla religione cattolica corrisponde... alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese ad essa, in quanto religione professata dalla maggior parte degli italiani*”. Sul punto

---

<sup>21</sup> La decisione è annotata da ENRICO G. VITALI, *Disuguaglianza nell'uguaglianza? (Ancora in tema di vilipendio della religione dello Stato)*, cit., pp. 1289-1296; ANDREA PIOLA, *Legittimità dell'art. 402 cod. pen. e nozione di religione dello Stato*, cit., pp. 929-931; LAURA GOVERNATORI RENZONI, *Considerazioni sulla libertà e sulla eguaglianza dei culti*, cit., pp. 20-26.

valgono le perplessità sopra esternate circa la legittimità del ricorso a criteri quantitativi e statistici per giustificare una decisione, per giunta costituzionale, laddove il giudizio deve riguardare questioni non di fatto ma di principio. D'altra parte, neppure in questa occasione il Giudice delle leggi dava conto dell'affermazione che uguale libertà non comporta uguale tutela penale, mentre era proprio la possibile discriminazione delle confessioni a livello di protezione penale il punto nodale della questione. In merito poi all'ipotizzato contrasto con gli artt. 19 e 20 Cost., la Corte rispondeva semplicemente che *“l'incriminazione del vilipendio della religione cattolica non limita... il diritto, a tutti riconosciuto dall'art. 19 della Costituzione, di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne il culto...”*, mentre *“dall'art. 402 del codice penale non deriva, nemmeno indirettamente, alcuna limitazione della sfera di capacità e di attività delle confessioni diverse dalla cattolica”*. Appare evidente come le disposizioni di cui trattasi non impedissero in via diretta l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, ma il problema consisteva piuttosto nel chiarire se la mancata tutela potesse in qualche modo integrare una limitazione di libertà a carico delle confessioni acattoliche.

Le problematiche venivano di nuovo sottoposte al vaglio della Consulta ipotizzandosi la violazione degli artt. 3, 21 e 25 Cost. da parte dell'art. 403 C.P. (*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone*), e del solo art. 3 ad opera dell'art. 405 C.P. (*Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*). Nella sentenza 8.5.75 n. 188<sup>22</sup> la Corte Costituzionale dichiarava anzitutto l'irrelevanza della questione relativa all'art. 405, nonché delle *“censure all'art. 403, con limitazione riguardo al profilo di violazione del principio di eguaglianza: giacché, ove la disparità di trattamento risultante dal rapporto tra gli artt. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare priva di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa”*. Il Giudice delle leggi si inoltrava quindi nell'esame della legittimità dell'art. 403 in riferimento ai principi costituzionali sulla legalità di reati e pene e sulla libertà di manifestazione del pensiero. Escludeva tuttavia l'ipotizzato contrasto in relazione ad ambedue le ipotesi

<sup>22</sup> La decisione è commentata da ALESSANDRO ALBISETTI, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Dir. eccl.*, 1975, II, pp. 283-291; PLACIDO SIRACUSANO, *Art. 403 c. p. e tutela penale del sentimento religioso*, *ivi*, pp. 292-303; SALVATORE BERLINGÒ, *Libertà “di religione” e “diritto” di vilipendio*, in *Dir. eccl.*, 1975, I, pp. 188-229; FRANCESCO ONIDA, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Giur. cost.*, 1975, pp. 3160-3169.

richiamando da un lato la già riconosciuta legittimità delle fattispecie criminose a forma libera e dall'altro il criterio secondo cui il sentimento religioso rientra tra i beni costituzionalmente rilevanti, con la conseguenza che “*il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'art. 21: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini...*”<sup>23</sup>.

Venivano in tal modo frustrate le speranze di quanti avevano confidato per opera della Consulta in un mutamento della legislazione penale in tema di tutela delle religioni.

D'altra parte, riguardo all'analogia problematica dell'incriminazione della bestemmia, anch'essa prevista a favore della sola fede cattolica, si era sino ad allora rivelata del tutto analoga la posizione del Giudice costituzionale che, chiamato più volte a valutare la legittimità dell'art. 724 C.P. (*Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti*), aveva costantemente escluso ogni profilo di incostituzionalità<sup>24</sup>.

È tuttavia doveroso sottolineare come si trattasse di decisioni emanate nel vigore del Concordato lateranense e dunque, per quanto qui interessa, nella perdurante vigenza, almeno sotto il profilo formale, dell'art. 1 del Trattato, con il richiamo del principio confessionista in esso contenuto<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Precisava peraltro la Corte che il vilipendio “*non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dell'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a se stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato*”.

<sup>24</sup> Si tratta in particolare delle sentenze 30.12.58 n. 79, annotata da CARLO ESPOSITO, in *Giur. cost.*, pp. 990-992, e da ANTONIO CONSOLI, *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1959, pp. 173-183, e 27.2.73 n. 15, commentata da ANTONIO BALDASSARRE, *È costituzionale l'incriminazione della bestemmia?*, in *Giur. cost.*, 1973, pp. 70-78.

<sup>25</sup> Non si intende ignorare quanto sostiene parte della dottrina, sopra riferita, secondo cui l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, con i principi di libertà religiosa e di uguale libertà di tutte le confessioni, avrebbe avuto l'effetto di far venire meno il confessionismo. Tuttavia, come già osservato, si ritiene che, a prescindere da ogni valutazione circa l'esatto inquadramento dei Patti del Laterano e della relativa legge di esecuzione nella gerarchia delle fonti, l'introduzione della Norma fondamentale non può avere avuto l'effetto automatico ed immediato di abrogare ogni disposizione di legge con essa in contrasto. È infatti compito della Corte Costituzionale, qualora legittimamente investita della questione, valutare l'eventuale conflitto di una norma con il dettato costituzionale e decretarne pertanto l'inefficacia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (art. 136 Cost.). Sino a tale data la norma, pur sospettata di incostituzionalità, continua dunque ad essere vigente ed a spiegare efficacia nonostante l'eventuale pur macroscopica difformità rispetto all'impianto



In effetti, nell'orientamento intransigente della Corte iniziano a ravvisarsi dei mutamenti solo dopo l'Accordo di Villa Madama del 1984, il cui Protocollo addizionale al punto n. 1 ha sancito in maniera chiara e definitiva la fine del principio confessionista e conseguentemente il tramonto della qualifica di religione dello Stato in capo alla fede cattolica<sup>26</sup>. Ed infatti in seguito a tale innovazione legislativa nell'esame dell'ennesima questione di legittimità dell'art. 724 C.P. la Corte, nella sentenza 28.7.88 n. 925, pur dichiarando non fondata la questione, considerava esplicitamente “*ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose*”, stante “*il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, 'sola religione dello Stato', e gli altri culti 'ammessi', sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984*”. La stessa Corte quindi, nonostante la pronuncia di rigetto, esortava a chiare note il legislatore ad “*addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni*”. Pur se relativo alla bestemmia, il precedente in questione è senza dubbio di fondamentale importanza anche per la materia del vilipendio e degli altri reati in questione, in quanto per la prima volta la Consulta riconosceva l'inammissibilità di una disparità di trattamento che, formulata a livello di principio, sarà poi applicata anche alle ipotesi contemplate dagli artt. 402-406 C.P.<sup>27</sup>.

---

costituzionale. Non si ritiene pertanto possibile ipotizzare che già dal 1948 fosse stato formalmente abrogato il principio confessionista, in presenza di un disposto normativo certamente anacronistico e non più rispondente alla effettiva politica ecclesiastica italiana eppure mai sindacato dal Giudice delle leggi. Il fatto poi che nel 1984 si sia dovuto operare un esplicito riconoscimento del venir meno del principio sancito nell'art. 1 del Trattato vale appunto a confermare che la disposizione stessa dovesse considerarsi ancora in vigore, contrariamente agli assunti della avversata dottrina.

<sup>26</sup> Non si può trascurare che in verità v'è chi ritiene che la religione cattolica neppure dopo l'Accordo di Villa Madama abbia perso il carattere di religione ufficiale. Sostiene infatti MASSIMO D'AMBROSIO, *La religione cattolica ancora religione dello Stato*, nota a Corte Cost. 28.7.88 n. 925, in *Cass pen.*, 1989, p. 1022, come vi sia “*ampia materia di discussione. Il protocollo addizionale della l. n. 121 del 1985... riporta infatti sub 1: 'si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano'. Si deve dare atto che l'espressione è tutta da interpretare, perché non nega, sic et simpliciter, l'esistenza di una religione dello Stato, ma nega, in un certo qual senso, l'attribuzione esclusiva alla religione cattolica della denominazione 'religione dello Stato'... non ci sembra che il protocollo addizionale alla l. n. 121 del 1985 abbia voluto o potuto dire altro di diverso dal fatto che la religione cattolica non è più 'sola religione dello Stato'... Ed affermare che la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato, significa affermare che il protocollo addizionale non ha affatto voluto togliere l'attribuzione formale alla religione cattolica di religione dello Stato'... Ciò vorrà pure dire che ad altre religioni, diversa da quella cattolica, può essere attribuita la dignità e l'importanza di 'religione dello Stato', ai più diversi fini, ed anche ai fini penalistici*”.

<sup>27</sup> In realtà la Corte, nella perdurante inerzia del legislatore, dopo aver in altre occasioni evitato di dichiarare l'illegittimità dell'art. 724 C.P. (ordinanze 16.2.89 nn. 52 e 54), nella sentenza 18.10.95



Nel contesto sin qui delineato si colloca la sentenza 14.11.97 n. 329<sup>28</sup>, relativa alla legittimità dell'art. 404 C.P. in tema di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose. La Corte Costituzionale, chiamata ad occuparsi nuovamente della questione, è costretta stavolta ad accogliere le doglianze del giudice *a quo*, non potendo ignorare le proprie affermazioni di principio sulla necessaria parificazione del trattamento penalistico delle religioni le quali, per quanto formalmente riferite all'incriminazione della bestemmia, non possono non costituire un criterio generale e non valere perciò anche in tema di vilipendio. La Consulta pertanto, ricordate le ragioni che avevano condotto il legislatore del 1930 ad un diverso trattamento per le offese alla religione cattolica ed agli altri culti in quanto *“alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione”*, ha cura poi di precisare come simile visione *“certamente non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa”*. La Corte quindi ripercorre le tappe della propria evoluzione giurisprudenziale sino alla sentenza n. 440/95, in virtù della quale, si precisa, *“la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezz-*

---

n. 440 sarà alla fine costretta ad intervenire direttamente per realizzare in tema di bestemmia quell'intervento riequilibratore che in sede normativa, a distanza di quasi un decennio dal monito inviato al legislatore, non si era ancora realizzato. La ricordata decisione è commentata da TERESA ARNONE, *Considerazioni sull'incriminazione della bestemmia*, in *Dir. famiglia*, 1990, pp. 348-354; LUIGI BARBIERI, *Ancora sui limiti della legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p.*, in *Dir. eccl.*, 1988, II, pp. 303-312; MARCO CANONICO, *L'incriminazione della bestemmia e l'insospettata interpretazione escogitata dalla Corte Costituzionale*, cit., pp. 1310-1327; MASSIMO D'AMBROSIO, *La religione cattolica ancora religione dello Stato*, cit., pp. 1158-1162; PIETRO G. GRASSO, *Laicità di Stato e punizione del reato di bestemmia*, in *Giur. cost.*, 1988, I, pp. 4304-4306; SERGIO LARICCIA, *Tutela penale dell'“ex Religione dello Stato” e principi costituzionali*, cit., pp. 4311-4319; GIULIANO MARINI, *Ancora sulla legittimità costituzionale dell'art. 724, comma 1 c.p.*, in *Giur. cost.*, 1988, I, pp. 4307-4311.

<sup>28</sup> La decisione è commentata da MARCO CANONICO, *Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era?*, in *Dir. famiglia*, 1998, pp. 856-877; ANTONIO G. CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cass. pen.*, 1998, pp. 1575-1585; GIOVANNI FIANDACA, *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, in *Foro it.*, 1998, I, pp. 26-31; GIANPAOLO FONTANA, *Il principio supremo di laicità nello Stato democratico-pluralista e la tutela penale del sentimento religioso*, in *Giur. it.*, 1998, pp. 987-991; VALERIA PALOMBO, *Cenni sulla tutela penale del sentimento religioso alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 329/97: problemi e prospettive*, in *Dir. eccl.*, 1998, II, pp. 7-11; FRANCESCO RIMOLI, *Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato*, in *Giur. cost.*, 1997, pp. 3343-3350.

*zamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionarietà dello Stato... principio che... comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose". Sulla base di tali premesse il Giudice costituzionale non può esimersi dall'abbandonare definitivamente il criterio della maggiore ampiezza delle reazioni sociali suscitate dalle offese contro il culto cattolico, utilizzato in passato per fornire ragionevolezza alle scelte del legislatore penale degli anni trenta. Al riguardo la Corte specifica chiaramente come non sia consentito il riferimento alla coscienza sociale in quanto "la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione. Tale divieto vale a dire che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate". Da simili argomentazioni viene dedotta l'illegittimità della diversità di disciplina posta dagli articoli 404 e 406 del Codice penale, in quanto fonte di "inammissibile discriminazione". La conseguenza che se ne trae è tuttavia la necessità di ricondurre "a uguaglianza la quantificazione della sanzione penale, attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'impugnato primo comma dell'art. 404 cod. pen. nella parte in cui prevede una pena eccedente quella diminuita, comminata per il fatto previsto dall'art. 406". In effetti, alla luce del contenuto delle precedenti pronunce in tema di bestemmia, difficilmente la Corte in questo frangente avrebbe potuto esimersi dal riconoscere l'illegittimità del trattamento differenziato, ormai per sua stessa ammissione non più giustificabile sulla base dei parametri adottati in passato, ossia la maggior diffusione della religione cattolica con conseguente più intensa reazione sociale nell'ipotesi di offesa, ovvero il richiamo a quel principio confessionista ormai definitivamente tramontato. Ma è proprio sul concetto di religione dello Stato, evocato anche nella norma impugnata, che la sentenza costituzionale lascia a desiderare. La decisione ha infatti evitato, come del resto anche le pronunce precedenti, di occuparsi del problema se il riferimento al concetto di religione ufficiale, comunque presente nelle norme penali poste a tutela della religione, consentisse o meno l'applicazione di tali disposizioni, tenuto conto anche del principio di tassatività della norma*

penale. In altri termini, la Corte ha del tutto omesso di valutare se la disposizione impugnata avesse la finalità di tutelare la religione cattolica solo in quanto religione dello Stato, con l'eventuale conseguenza che, venuta meno tale qualifica, sarebbe venuto a mancare un elemento oggettivo del reato e la *ratio* stessa dell'incriminazione. Il Giudice costituzionale ha evitato di affrontare il problema, dando semplicemente per scontato, al pari di quanto aveva fatto in precedenza, che l'espressione "*religione dello Stato*" starebbe comunque ad indicare il culto cattolico "*in quanto già religione dello Stato*". La questione rivestiva evidentemente una notevole importanza per le conseguenze alle quali la diversità di soluzione potrebbe condurre in relazione all'applicabilità ed alla legittimità sia della norma impugnata sia di quelle comprese nel medesimo capo ed aventi analogo tenore letterale. La presa di posizione sul punto, evitabile fintanto che si era proteso per la costituzionalità di tali disposizioni, si imponeva nel momento in cui si riteneva di dover sanzionare il precetto normativo sotto il profilo quantitativo dell'entità della sanzione, decisione che presuppone la legittimità del dettato legislativo e dell'incriminazione astrattamente considerata, in quanto la valutazione sulla congruità della pena è conseguenziale al giudizio (positivo) circa la legittimità del reato cui essa consegue. Si profilava pertanto come necessario, oltre che opportuno, che la Corte almeno in questa occasione, prima ancora di occuparsi della misura della sanzione, valutasse anzitutto la costituzionalità e la concreta applicabilità di una disposizione che evocava concetti ed istituti non più in essere, quanto meno esplicitando le ragioni per cui si postesse ritenere valida l'equazione "*religione dello Stato = religione cattolica*", anziché limitarsi ad affermare che l'un concetto corrisponde all'altro. Del resto, considerando che fra i parametri costituzionali di riferimento era contenuto anche l'art. 8, primo comma, della Costituzione, il Giudice delle leggi ben avrebbe potuto occuparsi di tale profilo, visto che il richiamo, almeno formale, al principio confessionista era suscettibile di eventuale contrasto proprio col precetto dell'uguale libertà delle confessioni. In simile situazione, era auspicabile un intervento chiarificatore della Corte, che ha lasciato implicitamente intendere di reputare conforme a Costituzione la norma impugnata, allorché invece sarebbe stata indispensabile una esplicita, pur se non facile, presa di posizione. Il risultato è una pronuncia che, per quanto condivisibile nelle finalità, risultava foriera di seri problemi sul piano pratico ed applicativo<sup>29</sup>. In ogni caso, conseguenza indefettibile della pronun-

---

<sup>29</sup>Dalla parte dispositiva della sentenza in questione si evinceva che la dichiarata illegittimità riguar-

cia in questione era la presunzione di illegittimità che in prospettiva derivava riguardo alle analoghe ipotesi di reato previste dagli articoli 403 e 405, in quanto se era da reputare incostituzionale la differenza di pena fra l'art. 404 e l'art. 406 non poteva opinarsi diversamente per le fattispecie contemplate dalle altre norme del medesimo capo, la cui punibilità a tutela dei culti acattolici era parimenti estesa dall'art. 406 con la solita diminuzione di pena. Tuttavia, stranamente, la Corte non aveva inteso far uso dei poteri ad essa concessi dall'art. 27 della legge 11.3.53 n. 83<sup>30</sup> che le avrebbero permesso, come altre volte avvenuto<sup>31</sup>, di estendere automaticamente la declaratoria d'illegittimità anche alle disposizioni degli articoli 403 e 405, lasciando invece ai giudici di merito il compito di sollevare specifica questione di legittimità di tali norme.

Nella sentenza 20.11.2000 n. 508 la Consulta era ancora una volta chiamata ad occuparsi della tutela penale delle religioni, stavolta in relazione all'art. 420 C.P. sul vilipendio ideologico in danno della "*religione dello Stato*", in riferimento agli artt. 3 e 8 Cost. La Corte, stanti i principi da essa stessa in precedenza solennemente affermati, a pena di rinnegare le sue stesse enunciazioni non poteva ormai esimersi dall'accogliere l'eccezione d'incostituzionalità. Ed infatti il Giudice delle leggi riteneva fondata la questione attraverso una motivazione che, per quanto stringata, ripercorreva in sostanza il percorso evolutivo compiuto in materia dalla giurisprudenza costituzionale. Veniva dunque ricordato come nell'ottica del "*legislatore penale del 1930, la norma*

---

dava l'art. 404, primo comma, "*nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale*". Simile statuizione determinava il venir meno della sanzione originariamente prevista dalla disposizione sottoposta a sindacato di costituzionalità, che costituiva al contempo la pena base per le ipotesi richiamate dall'art. 406. A seguito del disposto della Corte, per i fatti contemplati dall'art. 404 si doveva comminare una diminuzione di pena (ex art. 406) da calcolare su una pena base in realtà non più esistente. Si doveva cioè applicare una pena diminuita, secondo la previsione dell'art. 406 richiamato dalla sentenza, senza che esistesse più la sanzione di riferimento su cui applicare la diminuzione stessa, al punto da potersi a stretto rigore dubitare che la sanzione editale effettivamente esistesse, dal punto di vista formale, alla luce della pronuncia del Giudice costituzionale. Se infatti veniva a mancare la pena base, era a maggior ragione difficile ipotizzare la risultante della stessa a seguito della diminuzione, prevista dall'articolo 406 e invocata dalla Corte.

<sup>30</sup>La disposizione richiamata prevede che "*la Corte Costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata*".

<sup>31</sup>La Corte Costituzionale ha fatto uso della facoltà di cui trattasi ad esempio nella sentenza 10.10.79 n. 117, in tema di giuramento dei testimoni nel processo, allorché ha esteso la dichiarazione d'illegittimità dell'art. 251, secondo comma, C.P.C. anche agli artt. 316, secondo comma; 329, primo comma; 449, secondo comma, dell'allora vigente Codice di procedura penale.

*impugnata, insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione. In questo senso, la religione cattolica era 'religione dello Stato' – anzi necessariamente 'la sola' religione dello Stato... oltre che essere considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato". E tuttavia, aggiungeva la Corte, "le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità nell'attuale", perché "in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995)... Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di 'principio supremo' (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997)...". Non trascurava la Consulta di sottolineare come simili conclusioni fossero "progressivamente maturate, pur partendo da proposizioni iniziali per diversi aspetti divergenti (sentenze nn. 79 del 1958; 39 del 1965; 14 del 1973), in concomitanza con significativi e convergenti svolgimenti dell'ordinamento", quali il venir meno del principio confessionista e l'attuazione, attraverso le Intese, del sistema dei rapporti bilaterali anche con le confessioni acattoliche, sì da manifestarsi una "generale richiesta allo Stato di una sua disciplina penale equiparatrice, o nel senso dell'assicurazione della parità di tutela penale... o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione dell'esercizio dei diritti di libertà religiosa riconosciuti e garantiti dalla Costituzione...". In ogni caso, "a fronte di questi svolgimenti dell'ordinamento nel senso dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, l'art. 402 del codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore", anacronismo dinanzi al quale la Corte, come essa stessa puntualizzava, non poteva far altro che operare un intervento ablativo della*

disposizione illegittima, trattandosi di materia penale che non consentiva, per la riserva di legge contenuta nell'art. 25, secondo comma, Cost., pronunce di natura additiva volte ad estendere la portata della norma impugnata per eliminare la riconosciuta disparità di trattamento<sup>32</sup>.

Va precisato come, alla luce delle affermazioni di principio formulate dalla Corte Costituzionale nelle precedenti sentenze in materia di tutela penale della religione, nel caso specifico la strada si presentasse per così dire obbligata, nel senso che la Consulta, dopo aver dichiarato illegittima l'incriminazione della bestemmia verso le sole persone e simboli della religione cattolica (sent. n. 440/95) ed aver affermato l'incostituzionalità del differente trattamento sanzionatorio delle offese mediante vilipendio di cose nei riguardi delle diverse confessioni, non avrebbe potuto evitare, a pochi anni di distanza, di considerare discriminatoria la previsione penalistica del vilipendio ideologico della sola fede cattolica senza incorrere nella facile critica di vanificare i suoi stessi dettami circa il venir meno delle ragioni idonee a giustificare una tutela privilegiata a favore del credo cattolico e la necessità di una paritaria considerazione legislativa di tutte le confessioni in virtù del principio di uguale libertà delle medesime e del divieto di discriminazioni sul piano religioso. D'altra parte, se era stato riconosciuto privo di giustificazione il mero diverso trattamento sanzionatorio sotto il profilo della differente entità della pena per fattispecie criminose comunque previste sia a tutela della religione cattolica sia a tutela degli altri culti, a maggior ragione non si sarebbe potuta escludere la discriminazione allorché, come nell'ipotesi contemplata dall'art. 402, si trattasse di previsione accordante protezione esclusivamente a favore della confessione cattolica, senza la presenza di disposizioni di analogo tenore con similare tutela per le altre religioni.

Sotto altro profilo, non si può fare a meno di rilevare che l'eliminazione ad opera del Giudice costituzionale della norma contenuta nell'art. 402 del Codice penale è stata in realtà resa necessaria dalla perdurante inerzia del legislatore pur di fronte ai ripetuti ed espliciti moniti della Corte Costituzio-

---

<sup>32</sup> Rilevava in proposito la Consulta che “*sebbene, in generale, il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue l'esclusione delle sentenze d'incostituzionalità aventi valenze additive, secondo l'orientamento di questa Corte (v., in analogia materia, la sentenza n. 440 del 1995)*”.



nale, la quale sin dalla sentenza n. 14/73 aveva sollecitato una revisione della disciplina penale a tutela della religione. L'invito, ripetuto nelle pronunce successive, non aveva mai sortito effetto, neppure quando era contenuto non più in sentenze di rigetto ma in decisioni di accoglimento, che avrebbero dovuto far presagire futuri interventi ablatori della Corte in difetto di tempestive modifiche legislative per adeguare l'impianto normativo alle indicazioni della Consulta<sup>33</sup>. Il risultato è stato l'inevitabile declaratoria d'illegittimità dell'art. 402 del Codice penale.

La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela penale dei culti annovera una ulteriore tappa nella sentenza 9.7.02 n. 327 con cui la Consulta dichiarava l'illegittimità dell'art. 405 del Codice penale (*Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*) per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione. Risulta evidente, alla luce di quanto sopra riportato, come la pronuncia n. 329 del 1997 costituisse il diretto antecedente della sentenza del 2002 che, pur avendo ad oggetto altra disposizione legislativa, affrontava una problematica in linea di principio identica a quella esaminata nella decisione da ultima richiamata. Anche nel caso in esame si era infatti di fronte ad una situazione in cui la normativa offriva una tutela a favore di tutte le confessioni ma stabilendo un trattamento sanzionatorio differenziato, più gravoso nei riguardi delle offese contro il culto cattolico, il quale pertanto sembrava godere di protezione maggiore da parte del legislatore. Anche in tale frangente la Consulta, alla luce dei principi enunciati nelle precedenti decisioni ed in virtù soprattutto delle conclusioni cui era giunta nella precedente sentenza n. 329 del 1997 circa l'inammissibilità di una tutela differenziata delle varie religioni, non poteva evidentemente, per coerenza logica con le sue stesse affermazioni, sottrarsi dal dichiarare l'illegittimità della disposizione incriminata. Premesso dunque che "*nel sistema del codice penale sono oggetto della tutela del sentimento religioso sia la religione cattolica, sia i culti 'ammessi' nello Stato, da intendersi, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con la piena affermazione della libertà religiosa, come culti diversi da quello cattolico*", la Corte rilevava che "*identiche sono le*

---

<sup>33</sup> Va d'altra parte considerato che la stessa Corte Costituzionale, ad onta dei rimproveri mossi nei confronti del legislatore, per decenni ha strenuamente difeso la legittimità delle norme in questione e la tutela differenziata delle confessioni religiose. L'atteggiamento della Consulta appare per certi aspetti più censurabile di quello del legislatore, che in fondo si è semplicemente disinteressato del problema, mentre al contrario il Giudice delle leggi invocando la modifica legislativa ammetteva implicitamente il fondamento delle questioni sollevate ma si esimeva dal dichiararlo, pretendendo che fosse il legislatore a por fine alle discriminazioni, tradendo in tal modo il proprio compito di espungere dall'ordinamento le disposizioni riconosciute contrarie al dettato costituzionale.



*condotte sanzionate penalmente, descritte negli artt. 403, 404 e 405 cod. pen., ma differente è il trattamento sanzionatorio: l'art. 406, infatti, stabilisce che la pena prevista per tali reati è diminuita se le medesime condotte vengono poste in essere contro i culti 'ammessi' ...". Il Giudice delle leggi osserva in proposito che "l'esigenza di una unificazione del trattamento sanzionatorio ai fini di una uguale protezione del sentimento religioso... è già stata affermata da questa Corte nella sentenza n. 329 del 1997... Si tratta ora di applicare i medesimi principi, già enucleati in quella sentenza, al caso sottoposto all'esame...". Secondo la Consulta, infatti, "il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico". E dunque la declaratoria d'incostituzionalità della disposizione in questione appariva scontata, alla luce delle affermazioni di principio contenute nelle precedenti decisioni ed in particolare in considerazione del contenuto della sentenza n. 329 del 1997.*

L'apporto giurisprudenziale relativo alla materia che interessa si conclude con la sentenza 29 aprile 2005 n. 168<sup>34</sup> che, sulla base di motivazioni analoghe a quelle contenute nelle precedenti pronunce, espressamente richiamate, ha sancito l'illegittimità dell'art. 403, secondo comma, del Codice penale (*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone*) in relazione alla previsione di una pena quantitativamente superiore per le offese commesse in danno del culto cattolico<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup>La decisione è commentata da RENATO BRICCHETTI, *Un necessario intervento equiparatore in linea con la precedente giurisprudenza*, in *Guida al dir.*, 2005, n. 20, p. 61; GIUSEPPE D'ANGELO, *Corte Costituzionale e offese alla "religione dello Stato" mediante vilipendio di persone nella recente sentenza n. 168/2005*, in [http://www.olir.it/areetematiche/97/Documents/DAngelo\\_Vilipendio.pdf](http://www.olir.it/areetematiche/97/Documents/DAngelo_Vilipendio.pdf); LAURA DE GREGORIO, *Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone: la Consulta conferma le sue scelte*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, pp. 1531-1540; GIUSEPPE DI CHIARA, *Offese alla religione cattolica mediante vilipendio di persone e principio di non confessionarietà dello Stato*, *ivi*, pp. 696-697; RAFFAELE IANNOTTA, *Offese alla religione mediante vilipendio di persone: osservazioni sulla sentenza n. 168/2005 della Corte Costituzionale*, in *Iustitia*, 2005, pp. 325-330; NATASCIA MARCHEI, *La Consulta conclude il "lavoro" intrapreso dieci anni fa: un volto "nuovo" (ma non troppo) per i reati in materia religiosa*, in [http://www.olir.it/areetematiche/97/Documents/Marchei\\_Vilipendio2005.pdf](http://www.olir.it/areetematiche/97/Documents/Marchei_Vilipendio2005.pdf); CHIARA MEOLI, *Ancora una volta una decisione "formale"*, in *Guida al dir.*, 2005, n. 20, p. 62; PAOLO VERONESI, *Cronaca di un'illegittimità annunciata. Vilipendio della religione, nuova pronuncia sulla tutela dei culti*, in *Dir. e giustizia*, 2005, n. 20, pp. 50-53.

<sup>35</sup>I provvedimenti da ultimo esaminati non si esimono dai dubbi sollevati a proposito della sentenza n. 329 del 1997 in ordine alla possibile confusione ingenerata sotto il profilo tecnico-giuridico riguardo all'entità della pena da comminare a seguito della dichiarata incostituzionalità della disposizione. Infatti anche gli artt. 403 e 405 a seguito della pronuncia d'incostituzionalità non conteneva-

Nella pur lodevole opera di equiparazione della tutela penale accordata alle confessioni religiose attuata dalla Corte Costituzionale nelle ultime decisioni, potrebbe suscitare perplessità la constatazione che, attraverso le pronunce d'incostituzionalità degli artt. 403, 404 e 405 del Codice penale, si fosse determinato un livellamento verso il basso, che rischiava di apparire come una svalutazione della considerazione delle religioni. Ma in realtà il tipo di intervento operato dal Giudice delle leggi si presentava per certi versi necessitato, non tanto per la circostanza che siano state le predette disposizioni, anziché l'art. 406, ad essere sottoposte al vaglio della Consulta, quanto soprattutto in considerazione del limite imposto dall'art. 25 Cost., che avrebbe comunque impedito una declaratoria d'illegittimità della diminuzione di sanzione prevista dall'art. 406, con l'inammissibile risultato di vedere aumentata la pena dei reati in danno dei culti acattolici per effetto di decisione giurisprudenziale piuttosto che in virtù di dettato legislativo, come invece richiesto dalla Costituzione<sup>36</sup>.

A prescindere dai possibili rilievi sull'operato della Consulta e sulla non certo lineare evoluzione della sua giurisprudenza<sup>37</sup>, va comunque riconosciuto che la Corte Costituzionale, pur dopo decenni in cui è rimasta fermamente ancorata su posizioni di intransigente ed assoluto garantismo della condizione privilegiata accordata dal legislatore penale alla confessione cattolica, è infine

---

no più una pena base definita in maniera precisa, posto che la diminuzione da applicare, in virtù della sancita illegittimità, ai due anni di reclusione originariamente previsti, poteva essere quantificata discrezionalmente dal giudice di merito, con possibile incidenza sul principio di necessaria pre-determinazione delle pene. Peraltro la stessa Corte Costituzionale, a differenza che nelle precedenti occasioni, nella sentenza n. 168/05 sembrava aver valutato il problema, essendosi premurata di precisare che esulava dai suoi compiti "indagare se l'art. 406 cod. pen. costituisca un'attenuante di un reato base ovvero debba essere considerato autonoma figura di reato". La soluzione dei dubbi di cui sopra veniva in tal modo rimessa al prudente apprezzamento dei giudici chiamati ad applicare concretamente la disposizione incriminata.

<sup>36</sup> Già in precedenti occasioni la Corte Costituzionale aveva chiaramente affermato di non poter operare interventi tali da condurre in concreto ad aggravamenti di pena. Ad esempio, nella sentenza 19.12.91 n. 467, relativa alla legittimità dell'art. 8, commi secondo e terzo, della legge 15.12.72 n. 772 in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, la Consulta si era astenuta dall'accogliere una questione pur ritenuta fondata, precisando che "per quanto concerne la diversità della previsione delle pene edittali relative all'obiettore di coscienza che rifiuta il servizio militare in dipendenza del rilievo che la contestazione sia effettuata prima dell'incorporazione o dopo la stessa, questa Corte, pur avendone rilevato la palese irragionevolezza e, quindi, l'incompatibilità con l'ordinamento dei valori fissato in Costituzione, non può addivenire a una pronunzia di accoglimento, poiché ciò comporterebbe la possibilità di un effetto peggiorativo sulle sanzioni penali relative a una delle categorie di obiettori prima considerate".

<sup>37</sup> Per una critica alla giurisprudenza costituzionale in tema di tutela penale della religione si rinvia a MARCO CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 76-78.

approdata ad un orientamento a favore della paritaria tutela dei vari culti.

Il mutamento di prospettiva si è verificato dopo l'affermazione, a partire dalla sentenza n. 203 del 1989, dell'esistenza del principio di laicità dello Stato<sup>38</sup>, che nella visione del Giudice costituzionale impone una necessaria equidistanza ed imparzialità dell'ordinamento nei riguardi delle religioni, impedendo dunque la possibilità e la permanenza di situazioni di trattamento differenziato, almeno a livello di normative di provenienza unilaterale.

Ma ciò che interessa è il risultato cui la Corte è pervenuta, nel senso di considerare inammissibili tutte le differenze di trattamento originariamente previste dalla legislazione penale sulla tutela delle religioni. E questo principio rappresenta dunque il dato di partenza imprescindibile di cui deve tener conto ogni intervento legislativo, suscettibile altrimenti di censura ad opera del Giudice delle leggi.

### *3. Le nuove disposizioni penali a tutela del sentimento religioso*

Nel contesto normativo e giurisprudenziale sin qui delineato si colloca la riforma recentemente adottata con la legge 24 febbraio 2006 n. 85 (*Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*)<sup>39</sup>.

Si tratta di provvedimento che in realtà, come è desumibile dalla stessa rubrica, non riguarda solo la materia in questione ma concerne, tra l'altro, modifiche alle disposizioni del Codice penale concernenti l'attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241), le associazioni sovversive (art. 270), l'attentato contro la Costituzione (art. 283) e contro organi costituzionali o le assemblee regionali (art. 289), il vilipendio o il danneggiamento della bandiera o altro emblema dello Stato (art. 292) e l'offesa alla bandiera o altro emblema di uno Stato estero (art. 299).

Accanto a tali previsioni gli artt. 7-10 della legge intervengono specificamente in tema di tutela penale delle religioni.

In particolare, l'art. 7 sostituisce l'art. 403 del Codice penale con il seguente:

“*Art. 403* (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone).

---

<sup>38</sup> Considerazioni critiche in ordine al principio di laicità ed alle sue implicazioni sono espresse in MARCO CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale evoluzione del diritto ecclesiastico*, cit., pp. 25-49, cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche.

<sup>39</sup> Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006 e, stante la mancata previsione di specifico termine, è in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa.

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

*Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto”.*

La disposizione successiva opera analogamente riguardo all’art. 404, che viene così riformulato:

“Art. 404 (Offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose).

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasioni di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

*Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni”.*

Quanto all’art. 405 del Codice, l’art. 9 della legge dispone modifiche sostituendo, sia nella rubrica che nel primo comma, l’espressione “*del culto cattolico*” con le parole “*del culto di una confessione religiosa*”. Il risultato è il seguente:

“Art. 405 (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa).

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

*Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni”.*

L’art. 10 della legge prevede poi l’abrogazione dell’intero art. 406 del Codice ed il mutamento della rubrica del titolo IV, capo I, del libro secondo in “*Dei delitti contro le confessioni religiose*”, in luogo della originaria formula “*Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi*”.

Le innovazioni di cui sopra suggeriscono alcune riflessioni.

In primo luogo, sul piano formale, si potrebbe a rigore discutere circa la correttezza dell’inserimento della riforma di cui trattasi in un provvedimento legislativo dichiaratamente rivolto alla modifica dei reati d’opinione, laddove in effetti le disposizioni concernenti la tutela penale dei culti non sembrano

completamente ascrivibili a tale categoria di reati. Si prevedono infatti anche fattispecie quali il turbamento di un rito religioso o il danneggiamento di cose destinate al culto, cioè comportamenti che non sembrano ascrivibili al novero dei reati di opinione in senso stretto. A prescindere dalla congruità o meno, la terminologia utilizzata nell'intitolazione del provvedimento legislativo rischia di sminuire l'importanza delle fattispecie criminose di cui trattasi, in quanto il concetto di reato di opinione, stanti le garanzie costituzionali in tema di libertà di pensiero e di espressione, sembra evocare qualcosa di ingiustamente sanzionato. Ma è fin troppo evidente che non fosse questo il pensiero del legislatore che, lungi dal depenalizzare le fattispecie che interessano, ha in linea di massima confermato e ribadito la tipologia delle incriminazioni preesistenti, rivelando chiaramente l'intenzione di offrire al sentimento religioso una tutela analoga a quella precedentemente prevista, salvi gli aggiustamenti resi necessari dal sopravvenuto dettato costituzionale e dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi. E certamente, al di là della rubrica della legge, sono i contenuti della stessa che contano ed ai quali deve prestarsi attenzione.

Sotto tale profilo, si deve anzitutto sottolineare lo scrupolo del legislatore nel modificare la stessa intitolazione del capo relativo ai reati in questione, al fine di eliminare anche in tale ambito il riferimento al concetto di religione di Stato, per quanto ormai privo di effettivo contenuto sostanziale. In tal modo non si evocano più delitti contro la religione di Stato e contro i culti ammessi ma, genericamente, delitti contro le confessioni religiose, senza dunque distinguere già in via programmatica fra le offese arrecate al culto cattolico e quelle lesive di altri culti. Si prospetta così sin dalla rubrica del capo dedicato alla tutela penale delle religioni una paritaria considerazione di queste, al contrario della differenziazione originariamente espressa dal legislatore fascista.

Sul piano dei contenuti va prima di tutto evidenziata la mancata riproposizione della punibilità del vilipendio ideologico, precedentemente previsto dall'art. 402. Come sopra accennato, tale disposizione era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 novembre 2000 n. 508 perché prevedeva una tutela a favore della sola religione cattolica, in contrasto per la Consulta con il principio di uguaglianza di fronte alla legge penale. L'eliminazione della norma di cui trattasi aveva determinato un vuoto legislativo, rendendo penalmente irrilevanti le offese all'ideologia religiosa, salva l'applicabilità delle norme che genericamente sanzionavano e sanzionano l'ingiuria e figure similari. D'altra parte, poiché la Corte non poteva più procrastinare una pronuncia d'incostituzionalità per la disposizione più manifestamente discriminatoria fra quelle relative alla tutela penale della religione, la respon-

sabilità di simile situazione era da ascrivere in buona parte al legislatore, che alla luce dei ripetuti moniti lanciati dalla Consulta avrebbe potuto e dovuto evitare la soluzione radicale dell'intervento ablativo ad opera del Giudice delle leggi adottando una nuova normativa, magari con una disciplina a tutela del vilipendio di qualsiasi credo, anche semplicemente estendendo a favore di tutte le confessioni le previsioni già contenute nell'art. 402. Al contrario, la pluridecennale inerzia legislativa aveva costretto la Corte alla pronuncia d'illegittimità con la creazione del ricordato vuoto normativo. In proposito già all'epoca della menzionata pronuncia costituzionale si era sostenuto che, dopo l'eliminazione *ope judicis* della disposizione che sanzionava il vilipendio ideologico, sarebbe stata difficile l'introduzione di una nuova analoga norma a protezione del sentimento religioso, ostacolata dall'esistenza di dichiarazioni, contenute in alcune Intese stipulate con confessioni diverse dalla cattolica e recepite in leggi dello Stato, che affermano espressamente l'inutilità della tutela penale della religione o addirittura la rifiutano<sup>40</sup>, potendosi anzi a rigore “*dubitare della legittimità di una legge ordinaria di derivazione unilaterale che contemplasse l'incriminazione del vilipendio religioso, in contrasto con quanto disposto da leggi attuative di Intese, le quali, in quanto tali, godono, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., di una particolare resistenza passiva, sì da non poter essere derogate da altre leggi ordinarie, se non precedute da ulteriori accordi con la confessione interessata. In altri termini, il cosiddetto principio di bilateralità potrebbe... precludere al legislatore ordinario l'emanazione di una disciplina a tutela del sentimento religioso, almeno nei riguardi di quelle confessioni nei cui confronti è stata accettata e sancita per legge l'inutilità e, dunque, l'inapplicabilità di simile protezione*”<sup>41</sup>. Nella stessa prospettiva sembra muoversi la recente riforma legislativa, che non ha infatti riproposto la norma sul vilipendio ideologico della religione. Il motivo di tale scelta non potrebbe del resto ravvisarsi in una valutazione di mancata rilevanza di simile

---

<sup>40</sup> Cfr. *supra*, nota 20.

<sup>41</sup> MARCO CANONICO, *Vilipendio della religione cattolica e illegittimità costituzionale: mezzo secolo di inerzia, non solo legislativa*, nota a Corte Cost. 20.11.2000 n. 508, in *Dir. famiglia*, 2001, pp. 513-514. Il concetto è ribadito in MARCO CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del Diritto ecclesiastico*, cit., p. 73. In senso contrario sembra orientarsi R. IANNOTTA, *Offese alla religione mediante vilipendio di persone. osservazioni sulla sentenza n. 168/2005 della Corte Costituzionale*, cit., p. 330, secondo cui non può ravvisarsi un ostacolo all'incriminazione del vilipendio in materia religiosa “*nel fatto che negli accordi con alcune confessioni religiose si affermi che il sentimento religioso non ha bisogno di supporti penalistici. Tali affermazioni, che d'altra parte non sono ripetute in altri accordi stipulati con altre confessioni religiose, non possono assumere il ruolo di un indirizzo di politica legislativa, che dovrebbe riguardare la tutela del sentimento religioso, anche prescindendo dall'adesione ad una delle confessioni che abbia stipulato accordi con lo stato*”.



fattispecie, quasi che il vilipendio di un credo religioso possa ritenersi legittimato in ragione della libertà di pensiero e di espressione. La stessa Corte Costituzionale sin dalla sentenza 8.5.1975 n. 188 ha infatti chiarito che in realtà il vilipendio “*non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a se stessa...*”.

Per quanto concerne poi i riformati artt. 403-405, si nota in linea generale l’estensione a tutte le confessioni, ora indistintamente considerate, delle previsioni prima espressamente rivolte a tutela del culto cattolico. In tal modo l’intervento legislativo in questione elimina di fatto ogni precedente differenza esistente sul piano normativo, realizzando la totale equiparazione delle confessioni sotto l’aspetto della tutela penale. Non solo non si prevedono più, come era invece nella originaria formulazione del Codice, fattispecie criminose disposte a tutela della sola religione cattolica (art. 402), ma scompare la stessa differenza quantitativa delle pene a seconda del culto offeso.

La sostanziale parificazione della tutela per i vari culti, con unificazione del trattamento sanzionatorio, ha comportato come inevitabile conseguenza l’abrogazione dell’art. 406, che prevedeva appunto sanzioni differenziate.

In realtà il legislatore avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato concreto della parificazione della tutela anche per altra via, e cioè lasciando sostanzialmente immutate le previsioni degli artt. 403-405 a protezione del culto cattolico e disponendo nell’art. 406 l’estensione della punibilità dei medesimi comportamenti posti in essere in danno di altre confessioni con la comminazione di uguale trattamento sanzionatorio. In altri termini, sarebbe bastato eliminare la prevista diminuzione di pena originariamente sancita per le offese a carico delle religioni diverse dalla cattolica. Ma simile procedura avrebbe comunque costretto a perpetuare la distinzione sul piano formale fra una confessione, destinataria delle previsioni degli artt. 403-405, e tutte le altre, considerate dall’art. 406. Per quanto in concreto non vi sarebbero state differenze di trattamento fra l’una e le altre confessioni, certo continuare a far apparire un culto come unico destinatario di specifiche norme, solo richiamate per le altre confessioni, non sarebbe sembrato conforme a quell’atteggiamento di “*equidistanza ed imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose*” che il principio di laicità a parere del Giudice delle leggi impone (Sent. 14.11.1997 n. 329).

Altrettanto lesivo del dettato costituzionale sarebbe stato il mantenimento di



espressioni differenziate e potenzialmente discriminatorie per indicare rispettivamente il culto cattolico e le altre confessioni. Pur soppresso il riferimento alla qualifica di religione dello Stato per quanto concerne il primo, anche la dizione “*culti ammessi*”, precedentemente adottata per comprendere in via residuale le altre confessioni, non avrebbe potuto essere mantenuta, richiamando la stessa, oltre che concetti superati<sup>42</sup>, un’inammissibile distinzione, anche solo formale e di principio, fra una religione e le altre. Ma correttamente il legislatore della riforma omette qualsiasi distinzione anche sotto il profilo formale fra le religioni ed evita qualunque qualifica e valutazione, parlando ovunque sempre e soltanto di confessione religiosa senza specificazioni di sorta, comprendendo in tal modo tutti i culti quali destinatari delle disposizioni in questione. L’opera di revisione recentemente adottata realizza in tal modo la parificazione delle confessioni quanto alla tutela penale, non solo sotto l’aspetto contenutistico e sostanziale, ma anche sul piano formale.

Sotto altro aspetto, va posta in rilievo la mantenuta natura delittuosa dei fatti ivi contemplati, che dunque il legislatore continua a ritenere di particolare gravità, pur se l’originaria pena della reclusione è rimasta per le sole ipotesi di danneggiamento degli oggetti di culto (art. 404, secondo comma) e di turbamento delle funzioni religiose (art. 405), mentre risulta sostituita dalla multa per le offese mediante vilipendio di persone (art. 403) e di cose destinate al culto (art. 404, primo comma). Si tratta peraltro di sanzioni pecuniarie di importi relativamente modesti se rapportati all’entità delle sanzioni precedentemente previste: la reclusione fino a due anni per il vilipendio contro i fedeli è diventata multa da 1.000 a 5.000 euro; la restrizione della libertà personale da uno a tre anni per l’analogo fatto in danno del ministro di culto ha lasciato il posto alla sanzione da 2.000 a 6.000 euro; l’anteriore previsione del carcere da uno a tre anni per il vilipendio di cose destinate al culto è passata ora a pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. In sostanza si può rilevare un’attenuazione del trattamento sanzionatorio per le ipotesi appena ricordate, sia sotto il profilo del tipo di pena sia dal punto di vista meramente quantitativo, che tuttavia non incide in alcun modo sul rispetto dei dettami costituzionali in quanto, ferma restando la necessaria mancata

---

<sup>42</sup> L’espressione “*culti ammessi*”, che evoca un atteggiamento di sfavore, fu utilizzata, per indicare appunto i culti diversi da quello cattolico, nella rubrica e nell’articolato della legge 24 giugno 1929 n. 1159 (*Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato dinanzi ai ministri dei culti medesimi*), emanata in regime di confessionismo che poteva giustificare il trattamento normativo differenziato rispetto al culto ufficiale. La Costituzione repubblicana, ispirata a ben diversi principi, per riferirsi a tali culti utilizza la dizione, scevra da connotazioni valutative, “*confessioni religiose diverse dalla cattolica*” (art. 8, secondo comma).

discriminazione, la tipologia ed entità delle sanzioni costituisce materia che attiene alle valutazioni discrezionali del legislatore.

In definitiva si può ritenere che la riforma delle norme relative alla tutela penale delle religioni, tenendo conto del portato della giurisprudenza costituzionale, ha finalmente, seppur tardivamente, compiuto l'opera di attuazione della Norma fondamentale relativamente alla materia in questione, intervenendo sulle residuali discrasie della legislazione fascista che il Giudice delle leggi, per i limiti istituzionali connessi al proprio ruolo, non aveva potuto ancora eliminare.

L'intera vicenda costituisce un esempio di come la giurisprudenza della Consulta possa essere utile per indicare i limiti dell'attività legislativa, orientandone le scelte al fine del rispetto dei precetti costituzionali.

Resta il solo rammarico per la scomparsa dell'incriminazione del vilipendio ideologico, che nell'ambito del sistema di tutela dei culti dovrebbe rappresentare la disposizione di maggiore interesse in quanto diretta a salvaguardare da offese i principi stessi del credo religioso.

Resta da vedere se la già preannunciata riforma dell'intero Codice penale<sup>43</sup> comporterà ulteriori modifiche della materia e se terrà ancora conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale.

---

<sup>43</sup> Si è insediata in data 31 luglio 2006 la commissione ministeriale, presieduta dal Prof. Giuliano Pisapia, incaricata della revisione del Codice penale (Cfr. *Il Sole 24 ore*, 1 agosto 06, p. 21), affiancata in tale compito da un comitato scientifico composto da quattro docenti universitari (Cfr. *Il Sole 24 ore*, 2 agosto 06, p. 24).